

Abuso del diritto e buona fede oggettiva

CASSAZIONE CIVILE, sez. III 18 settembre 2009, n. 20106 - Pres. Varrone - Rel. Urban - P.M. Destro (conf.) - A.G. e altri (avv.ti Molfese, Galgano) c. Renault Italia Spa (avv.ti Battaglia, Di Amato)

**Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere *ad nutum* dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto).**

@ Il testo integrale della sentenza oggetto del commento è disponibile su: [www.ipsoa.it/ilcorrieregiuridico](http://www.ipsoa.it/ilcorrieregiuridico)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La sentenza è innovativa e non si appoggia a precedenti in termini. Qualche similitudine sussiste con Cass. sez. un. 23 dicembre 2008, n. 30055 e n. 30057, in materia di abuso del diritto in campo tributario. Anche le decisioni concernenti l'abuso del diritto in campo societario (Cass. 19 dicembre 2008, n. 29776; Cass. 25 gennaio 2000; Cass. 16 maggio 2007, n. 11258) offrono qualche aggancio alla motivazione della sentenza in esame

**ABUSO DI DIRITTO, RISARCIMENTO DEL DANNO E CONTRATTO: QUANDO LA CHIAREZZA VA IN VACANZA**

di Marta Cenini e Antonio Gambaro

La sentenza che si commenta fornisce una nozione molto ampia del divieto di abuso del diritto riferendola a tutte le ipotesi in cui la condotta costituente esercizio di un diritto soggettivo, «anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolta secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico e che a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte». Nel caso di specie la corte avrebbe potuto agevolmente censurare la sentenza di merito, semplicemente rilevando come essa avesse omesso di vagliare la conformità a buona fede della condotta della resistente, senza considerare che la buona fede è fonte autonoma di doveri anche non previsti dal contratto o dalla legge, essendo espressione di un generale principio di solidarietà sociale di rilievo costituzionale.

**Il fatto**

La sentenza della Cassazione 18 settembre 2009 n. 20106, che qui si commenta, è già stato oggetto di svariate prese di posizione (1), per lo più orientate in

**Nota:**

(1) La sentenza è stata pubblicata e commentata su numerose riviste, in particolare: *Foro it.*, 2010, 1, 85, con nota di Palmieri e Pardolesi; *I Contratti*, 2009, 11, 1009; *Contratti*, 2010, 1, 5, con nota di D'Amico; *Danno e resp.*, 2010, 346, con nota di Mastroilli, *Giust.civ.*, 2009, 12, 2671; *Giur. It.*, 2010, 556, con nota di

Monteleone e Scaglione; *Resp. civ. e prev.*, 2010, 2, 345, con nota di Gentili; *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 3, 1, 231 nota di Orlandi, Scognamiglio, Viglione; *Obbl. e contr.*, 2010, 3, 172, con nota di Orlandi; *Guida al diritto*, 2009, 40, 38, con nota di Pirruccio; *Giust. civ. Mass.*, 2009, 9, 1331; *Diritto & Giustizia*, 2009; *Obbl. e Contr. on line*, 2009, con nota di Rubino; *Fisco on line*, 2009; *Mass. Giur. it.*, 2009; *CED Cassazione*, 2009; *Sito Il caso.it*, 2010. Si veda anche il commento di Orlandi, *Contro l'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, 147 e Macario, *Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza della Cassazione*, in questa *Rivista*, 209, 12, 1577. In tema cfr. inoltre G. Villa, *Contratti asimmetrici tra impre-*

(segue)

senso critico. Sicuramente peraltro essa segna in modo assai visibile il passaggio della nozione di abuso di diritto dall'originario settore del diritto di proprietà a quello del diritto contrattuale ed in particolare al sottosectore dei contratti di durata.

Poiché, al di là delle intenzioni teorizzanti che traspaiono dalla motivazione, si tratta di una decisione giurisprudenziale, vediamo anzitutto quale era il caso da decidere.

La Renault Italia s.p.a. esercita il diritto di recesso *ad nutum* previsto contrattualmente nei confronti di un gruppo di società concessionarie, le quali, costitutesi in associazione, convengono in giudizio la Renault davanti al Tribunale di Roma lamentando l'illegittimità del recesso per abuso del diritto e chiedendo la condanna della Renault al risarcimento del danno. Nei primi due gradi di giudizio la domanda delle concessionarie viene respinta, mentre la Cassazione, con la sentenza in commento, cassa con rinvio la sentenza d'Appello per non aver valutato le circostanze accompagnanti l'esercizio di recesso alla luce di un giudizio di illiceità e abusività di tali modalità di esercizio. È infatti da ricordare che le società attrici avevano allegato varie circostanze per sostanziare la loro azione, circostanze che ruotavano attorno al fatto che il recesso era stato esercitato nei confronti di quelle concessionarie che non avevano accettato le modificazioni, per esse peggiorative, che la mandante aveva prospettato in una fase di rinegoziazione del contratto in corso.

Da quanto emerge dalla sentenza in commento, la Corte d'Appello territoriale aveva tagliato corto svolgendo un ragionamento di tipo sillogistico: la facoltà di recesso era esplicitamente prevista nei contratti originari; tale facoltà era stata esercitata nei modi previsti dal contratto; ergo: Renault Italia non ha fatto altro che esercitare un diritto potestativo che le spettava e di conseguenza nessun inadempimento può essere configurato a suo carico.

Posta in questi termini la cassazione della sentenza resa dalla corte territoriale era inevitabile, perché non ci si poteva arrestare alla previsione espressa nella lettera del contratto al fine di innestare su di essa un ragionamento di tipo sillogistico.

Da tempo la giurisprudenza di legittimità, con l'accordo della gran parte della dottrina, va ripetendo che l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1175 c.c. e nell'esecuzione del contratto ex 1375 c.c., costituisce un "autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale" e si esplica nel "dovere [di una parte] di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra" (2).

È chiaro quindi che non si può escludere la violazione di tale obbligo argomentando dalla lettera del testo contrattuale, perché in realtà esso discende da una eterointegrazione del contratto stesso. I PECL, i c.d. Principi Lando (3), rendendo esplicito ciò che è implicito nel diritto contrattuale applicato in molteplici Stati membri, prevedono espressamente che il principio di buona fede, nelle sue varie manifestazioni sia inderogabile. Nella nostra giurisprudenza ciò è implicito nella genealogia che fa risalire al dettato costituzionale il fondamento dei principi civilistici di correttezza e buona fede. In tal modo i detti principi giocano un duplice ruolo: di fonti di integrazione del contratto e di criteri di valutazione delle condotte contrattuali. È quindi evidente la contraddittorietà del fare discendere dalla sola lettera del contratto la soluzione di una controversia in cui, direttamente o indirettamente, si faceva riferimento a tali principi.

Ciò posto, è tuttavia da rilevare come nella motivazione della sentenza della Corte di legittimità si prospetti un itinerario che dal principio di buona fede perviene a dare cittadinanza in materia contrattuale alla nozione di abuso di diritto, con una tappa intermedia nel settore dell'equità che si coglie bene negli accenni alla necessaria sorveglianza da parte del giudice del giusto equilibrio contrattuale. In motivazione la Cassazione segue le tappe di un percorso incrementale scandito dai precedenti più rilevanti; ma qui sembra più opportuno seguire un itinerario logico tenendo presente che il dovere di buona fede, inteso come dovere di una parte di agire facendosi carico di preservare l'interesse dell'altra, è reciproco, mentre la figura dell'abuso nasce come forma di controllo giudiziale su una attività tipicamente individuale.

Sotto questo profilo suscita una qualche apprensione il leggere la tesi per cui dall'obbligo di buona fede discende il potere del giudice di controllare lo statuto negoziale "anche in senso modificativo od integrativo" e questo "in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi" (4). Infatti,

### Note:

(segue nota 1)

se: *profili generali di disciplina*, relazione presentata nell'ambito di "Incontro di studi sul tema: Disciplina del contratto e disciplina del mercato" del Consiglio Superiore della Magistratura, IX Commissione, tenutosi a Roma il 14-16 ottobre 2009.

(2) Cfr. *infra*

(3) Art. 1.106 (2)

(4) La Corte si premura in più punti di ribadire che non è compito del giudice valutare le scelte imprenditoriali delle parti ma "solo" di avvalersi dello strumento della clausola di buona fede a garanzia di contemperamento di opposti interessi.

il giusto equilibrio richiama da vicino la screditata teoria del giusto prezzo che sotto il profilo storico è affascinante ricordare, ma che sotto il profilo dogmatico è imprudente richiamare senza farsi carico di neutralizzare in un qualche modo la pesante carica eversiva di un moderno sistema dei diritto contrattuale che essa comporta. L'idea che l'equilibrio contrattuale possa essere variato ex post da parte del giudice per adeguarlo ai suoi sentimenti soggettivi appare piuttosto eversiva ed anche poco connessa con la buona fede posto che quest'ultima è parametro di valutazione in senso assiologico della condotta delle parti, mentre l'equità non è un criterio di valutazione, ma di bilanciamento degli interessi.

In realtà la sentenza in commento considera che criterio rilevatore della violazione dell'obbligo di buona fede sarebbe l'abuso di un diritto, ma anche in questo caso è arduo sostenere che la distanza tra i due concetti sia stata colmata né sotto il profilo della diversa matrice intellettuale dei due concetti, né sotto il profilo più operativo collegato al dato per cui l'unica epifania legislativa dell'abuso del diritto contrattuale che si trova nella nota L. 192/1998 prevede la invalidità della clausola mediante la quale l'abuso si realizza, mentre nel caso di specie l'abuso del diritto dovrebbe porre capo al rimedio risarcitorio. Simili rapsodici passaggi da un concetto all'altro, da un rimedio all'altro pongono in luce la necessità di procedere ad una analisi maggiormente dettagliata del problema.

### Abuso del diritto e buona fede oggettiva

La lettura della motivazione della sentenza chiarisce come l'appello alla figura dell'abuso del diritto non implichi la rinascita delle teorie elaborate dalla tradizione, in particolare francese dell'inizio del XX secolo, sul tema.

Non ci si riferisce dunque né alla nozione elaborata dai glossatori e dagli scrittori di diritto comune al fine di congiungere l'ambito del diritto con quello della morale, ma nemmeno alle letture di ispirazione cattolica o solidaristica che valutano l'abusività sulla base dei valori religiosi, o "sociali" al fine di operare un controllo giudiziale sugli atti di autonomia privata (5). In particolare, non ci si riferisce alla concezione dell'abuso di diritto alla Josserand (6) che, nell'individuare l'abuso nello sviamento del diritto dalla sua funzione sociale, si impernia sulla necessità che i diritti soggettivi siano sempre accompagnati dal "consenso sociale", concetto il cui contenuto tuttavia appare quanto mai vago ed idealistico (7).

Al contrario, si vuole leggere nell'ampio ventaglio

di casistica giurisprudenziale, anche delle Sezioni Unite (8), richiamato dalla sentenza stessa l'emersione di un principio generale che vieta l'esercizio abusivo del proprio diritto, il cui fondamento costituzionale si avrebbe nell'art. 2 sui doveri di solidarietà nonché sull'art. 42 sulla funzione sociale della proprietà e che in materia di diritti di credito avrebbe una applicazione particolare negli artt. 1175 e 1375 c.c. in tema di adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto secondo buona fede portando alternativamente o al risarcimento del danno oppure ad una modifica o integrazione da parte del giudice del contenuto contrattuale (9).

#### Note:

(5) Sul tema P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, parte I, 203 ss. e in part. 220 ss. (apparso anche in P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998).

Sul divieto di abuso del diritto, si ricordano C. Salvi, *Abuso del diritto*, *Diritto civile*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, 1 ss.; A. Gambaro, *Abuso del diritto*, *Diritto comparato e straniero*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, 1 ss.; S. Patti, *Abuso del diritto*, in *Digesto (Disc. priv.)*, Sezione Civile, Torino, 1994, 1 ss.; D. Messinetti, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, 1 ss.; P. Rescigno, *L'abuso del diritto (Una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite)*, in questa *Rivista*, 2008, 6, 745 ss.; C. Castronovo, *Abuso del diritto come illecito atipico?*, in *Europa e dir. privato*, 2006, 1051 ss.; F. Astone, *L'abuso del diritto in materia contrattuale*, in *Giur. merito*, 2007, suppl. n. 02, 8 ss. Tra i contributi monografici si segnalano C. Restivo, *Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, Milano, 2007; M. Messina, *L'abuso del diritto*, Napoli, 2004; M. P. Martinez, *Teorie e prassi sull'abuso del diritto*, Padova, 2006.

(6) L. Josserand, *De l'esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l'abus des droits*, Paris, 1939.

(7) A. Gambaro, *Abuso del diritto*, cit., 3. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a M. Messina, cit., 75 ss. e a C. Restivo, cit., 2007, 68.

(8) Cass. S.U. 15 novembre 2007, n. 23726, pubblicata in diverse riviste, tra cui *Foro it.*, 2008, I, 1514, con nota di A. Palmieri - R. Pardolesi, *Frazionamento del credito e buona fede inflessibile*. Sul tema, inoltre, P. Rescigno, *L'abuso del diritto (Una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite)*, cit., 745 ss.

(9) Il richiamo alla buona fede permette in particolare alla Cassazione, come già detto nel testo, di escludere la necessità, perché si possa configurare l'abuso, dell'*animus nocendi* e di un dolo specifico, elementi costitutivi della fattispecie dell'emulazione ex art. 833 c.c. solitamente considerata norma cardine in tema di ricostruzione della clausola generale di divieto di abuso del diritto.

Cfr. anche C. Salvi, cit., 3 ss., il quale tuttavia richiama la lettura che collega abuso e buona fede per affermare che la clausola generale di buona fede nella formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto non possa essere utilizzata al fine di integrare il contenuto del rapporto con i valori "sociali" dettati dalla Costituzione.

Cfr. in tema di clausola penale Cass. I, 24 settembre 1999, n. 10511, in questa *Rivista*, 2000, 1, 68 con nota di M. Fancelli; in *Giust. civ.*, 1999, I, 2929 «Il potere del giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva risponde ad una funzione oggettiva di controllo dell'autonomia privata - in sintonia con il principio costituzionale di solidarietà, riferibile anche ai rapporti negoziali, e con la clausola di buona fede, inerente anche alla fase della for-

(segue)

L'interpretazione estensiva del canone di buona fede ad opera della Cassazione nel senso che essa si porrebbe come limite di ogni situazione negoziale, attiva o passiva, si da determinare integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto, del resto, aveva avuto le sue prime apparizioni a partire dagli anni '80 (10) tanto che già sul finire di quel decennio si era affermato che la buona fede opera «Al di là e contro le specifiche previsioni contrattuali, perché sorretta da un fondamento etico di solidarietà e, quindi, dotata dei caratteri tipici di una norma di ordine pubblico, sovraordinata ai poteri dispositivi delle parti» (11). Il che ha suggerito un richiamo all'analoga interpretazione del §242 del BGB tedesco. D'altra parte, il collegamento tra buona fede oggettiva e abuso del diritto, come noto, aveva già avuto una significativa epifania in un caso analogo di disdetta da un contratto di fornitura in una recente sentenza della Suprema Corte (12) ed è in linea con quanto la dottrina afferma anche con riguardo alle fattispecie, strettamente connesse e spesso richiamate contestualmente alla teoria dell'abuso del diritto, dell'*exceptio doli* e del divieto di *venire contra factum proprium* (13).

Sino a qui tuttavia le citazioni di giurisprudenza possono servire ad assicurare, forse superflualmente, che vi è spazio per una valutazione assiologicamente orientata delle modalità di esercizio di un diritto di recesso contrattualmente previsto, ma nulla dicono circa i criteri con cui tale valutazione deve essere effettuata, tanto meno dicono qualcosa che possa fondare una rilevanza della figura dell'abuso che non si sovrapponga completamente ad una valutazione secondo buona fede, duplicando inutilmente la nomenclatura.

Uno spiraglio verso una autonoma rilevanza della nozione di abuso si coglie laddove la Suprema Corte introduce tra i parametri della valutazione anche la nozione di "debolezza" di una delle due parti, il che collega la fattispecie a quella dell'abuso di dipendenza economica sancito dall'art. 9 della legge sulla subfornitura (18 giugno 1998, n. 192) (14). La Cassazione non affronta tuttavia direttamente il problema dell'estensibilità dell'art. 9 a fattispecie diverse a quella della subfornitura, come si sarebbe trattato

(10) Cass. 8 febbraio 1999, n. 1078, in *Mass. Giust. civ.*, 1999, 290-1. V. anche Cass. 18 luglio 1989, n. 3362, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1989, II, 537 ss., in part. 543, che sottolinea il ruolo che alla buona fede compete «come fonte di integrazione del contratto. Così intesa la buona fede si pone quale regola di comportamento vincolante le parti nell'esecuzione del rapporto».

(11) Cass. 18 luglio 1989, *cit.*, 544 ss. La Corte di cassazione ha anche fatto ricorso al dovere di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto per negare efficacia ad un accordo, la cui esecuzione secondo il testo letterale avrebbe costretto uno dei contraenti ad appagarsi di un corrispettivo del tutto inadeguato (Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, in *Foro it.*, I, 1995, 1296).

(12) Ci si riferisce a Cass. 16 ottobre 2003, n. 15482 in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 10; in *Giust. civ.*, 2004, I, 3011; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, I, 305, con nota di Grondona; in *Dir. e giur.*, 2004, 525, con nota di Borghi; in *Giur. it.*, 2004, 2064, con nota di Bergamo; in *Foro it.*, 2004, I, 1845, con nota di Colangelo: «In relazione a una pluralità di rapporti contrattuali tra loro collegati per la realizzazione di un'unica operazione economica - nella specie, la regolamentazione della concorrenza attraverso la creazione di una nuova società rispetto a quella precedente e la previsione, a carico delle parti, dell'obbligo di rifornire detta società in misura predeterminata - la corrispondenza a buona fede dell'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito - nella specie, in relazione ad un contratto di fornitura - deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni». La sentenza richiama inoltre la precedente giurisprudenza in tema di cd. interruzione brutale del credito.

(13) Sul tema si rimanda a L. Garofano (cur.), *L'eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e teoriche dottrinali*, Padova, 2006; cfr. inoltre C. Romeo, *Exceptio doli generalis ed exceptio doli specialis*, commento a Cass. 7 marzo 2007, n. 5273, in *Contratti*, 2007, 971 ss. e ivi ulteriori riferimenti bibliografici. Cfr. anche A. Gambaro, nota a Trib. Torino, 13 giugno 1983, in *Resp. civ. prev.*, 1983, 821 ss.

(14) Appare rispondere alla stessa logica anche la rivoluzione operata da Cass. 24 settembre 1999, n. 10511, *cit.*, in cui la Suprema Corte ha statuito per la prima volta che il potere di riduzione della penale possa avvenire anche d'ufficio. La decisione della Suprema Corte, come già accennato, si fonda sulla convinzione che sotto la penale vi siano degli interessi pubblicistici da tutelare al di là degli interessi delle parti e in motivazione si richiamano principi quali la buona fede e correttezza e la solidarietà (art. 2 Cost.) e un presunto "interesse oggettivo dell'ordinamento" (qualificato anche "interesse primario"). La dottrina (A. Palmieri, *La ridicibilità ex officio della penale e il mistero delle liquidated damages clauses*, in *Foro it.*, 2000, I, 1929 ss.) aveva fin da subito sottolineato che la praticabilità di questi strumenti, che appunto si rifanno al principio di correttezza e di solidarietà e dunque, anche, di tutela della parte "debole", richieda, soprattutto al di fuori dell'ambito della contrattazione con i consumatori, la verifica effettiva della contrarietà a buona fede, della situazione di squilibrio e della posizione di debolezza. Altrimenti, il riscontro dell'eccessività darebbe luogo automaticamente ad una sorta di presunzione assoluta di "iniquità", senza che vi sia spazio per la dimostrazione che il contraente al quale sarebbe dovuta essere devoluta la penale non coincida con il soggetto economicamente più forte (come è avvenuto nel caso deciso dalla Suprema Corte, dove la penale era stata pattuita a garanzia dell'acquisto di un alloggio, a fronte del ritardo da parte dell'impresa costruttrice nella consegna dello stesso e nella ultimazione dei lavori indicati dal contratto, e dunque a vantaggio della parte "debole").

ote:

egue nota 9)

azione del contratto - e può di conseguenza essere esercitata ufficio, anche in difetto di istanza della parte interessata». L'orientamento, come noto, è stato confermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 13 settembre 2005, n. 18128 (pubblicata in *questa Rivista*, 2005, 11, 1534, con nota di di Majo)

nel caso di specie, in quanto non direttamente sollevato dalle parti in causa (15).

L'accento si inserisce dunque nell'ambito di problematiche sottese al cd. "terzo contratto" (16) e si collega strettamente con la normativa comunitaria antitrust (17). Tuttavia, come è stato sottolineato (18), la sentenza mira a definire una regola dalla portata decisamente più ampia applicabile a tutti i rapporti contrattuali e non solo a quelli "sbilanciati": si afferma infatti che in caso di disparità di forze contrattuali fra i contraenti, la verifica giudiziale del carattere abusivo o meno del recesso dovrà essere "più ampia e rigorosa" e prescindere "dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere", ma non che tale vaglio giudiziale debba essere circoscritto alle sole ipotesi in cui possa essere riscontrato una disparità di forza contrattuale. Il che evidentemente solleva fondate perplessità e timori di paternalismo ed interventismo giudiziale (19) data anche la caratteristica, tipica dei sistemi di *civil law*, di applicare la massima giurisprudenziale estrapolandola dal contesto in cui è stata pronunciata e dalla situazione fattuale che ne aveva dato origine.

Pertanto, anche alla luce di un cosciente utilizzo dei principi espressi dalla sentenza in epigrafe, appare necessario inquadrare la fattispecie nella cornice fattuale che ne ha dato origine, indagando i problemi sottostanti ai contratti di durata e più in particolare ai contratti di impresa.

### Abuso del diritto e cd. terzo contratto

Come noto e già ampiamente dimostrato dalla dottrina giuseconomica, nell'ambito dei contratti di distribuzione sorge un problema di cd. *hold up* monopolistico, espressione con cui si fa riferimento a tutte le ipotesi in cui l'elasticità della domanda (o dell'offerta) di una parte subisce una netta contrazione per effetto della stipulazione del contratto: infatti, nei contratti di subfornitura, di *franchising* e in generale in quelli di distribuzione, il subfornitore, il *franchisee*, ecc., facendo affidamento sul contratto, impegna capitali nell'acquisizione di necessarie cognizioni e effettua investimenti altamente specifici difficilmente riutilizzabili nei confronti di altri *partners* contrattuali e in diversi sistemi di produzione (20). Il timore di perdere i *surplus* attesi dopo una certa durata del contratto e la necessità di ammortizzare gli investimenti rende il soggetto che li ha effettuati particolarmente vulnerabile nei confronti del recesso unilaterale (o del mancato rinnovo del contratto) del produttore; pertanto, è anche la dimensione temporale che rende concreta quella "soggiogazione" che al momento della stipulazione

dell'accordo originario poteva anche non manifestarsi (21).

Questo rischio è stato preso in considerazione nell'ambito del contratto di subfornitura dall'ormai celebre art. 9 che sancisce il divieto di abuso di dipendenza economica (22). La norma, come noto, prevede a titolo esemplificativo come ipotesi di abuso il caso di "interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto" (art. 9, comma 2), il che evidentemente è ipotesi strettamente contigua al caso di specie.

#### Note:

(15) Sul tema, si rimanda a G. Villa, *Contratti asimmetrici tra imprese: profili generali di disciplina*, cit., 4 ss., il quale compie un'accurata analisi sull'opportunità di considerare il divieto di abuso di dipendenza economica quale clausola generale in senso stretto e di ampliarne il margine di applicazione al di fuori dei rapporti di subfornitura.

(16) Su cui R. Pardolesi, Prefazione, in G. Colangelo, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comparata*, Torino, 2004, XII ss.; G. Gitti - G. Villa (curr.), *Il terzo contratto - L'abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese*, Bologna, 2008, volume che ha tratto spunto dal convegno su Il terzo contratto, tenutosi a Milano il 10 febbraio 2006.

(17) Cfr. A. Palmieri - R. Pardolesi, *Della serie "a volte ritornano": l'abuso del diritto alla riscossa*, nota alla sentenza in commento, in *Foro it.*, I, 2010, 95 ss.

(18) *Ibidem*.

(19) Sul tradizionale ruolo della teoria dell'abuso del diritto come fondamento del controllo giudiziale sugli atti di autonomia, si veda C. Salvi, *op. cit.*

(20) In altre parole, nei rapporti di subfornitura, il committente, trovandosi davanti alla scelta, per usare la terminologia di Coase (R. Coase, *The Nature of the Firm*, in *4 Economica*, 1937, 386), tra l'"impresa" e "il mercato", sceglie quest'ultimo, ritenendo più conveniente affidare a terzi lo svolgimento di date attività che sarebbe più costoso organizzare e gestire all'interno della propria struttura imprenditoriale. Sul tema dei contratti di distribuzione si vedano R. Pardolesi, *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979; Id., *Contratti di distribuzione*, in *Enc. Giur. Treccani*, IX, 1988, 8 ss. Cfr. inoltre B. Tassone, "Unconscionability" e abuso di dipendenza economica, in *Riv. dir. priv.*, 2001, 527 ss., in part. 543; G. Villa, *Contratti asimmetrici tra imprese: profili generali di disciplina*, cit., 7.

(21) R. Caso e R. Pardolesi, *La nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, 725 ss., in part. 729 e nota 15.

(22) Come noto, l'abuso di dipendenza economica può dirsi integrato quanto vi sia una situazione di dipendenza economica, che si realizza quando una impresa «sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti» (art. 9, primo comma); e l'abuso di tale situazione di dipendenza da parte dell'impresa committente, che può manifestarsi in diverse forme, alcune delle quali sono indicate in via esemplificativa dal legislatore stesso: rifiuto di vendere o rifiuto di comprare, imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto (art. 9, comma 2).

La normativa sulla subfornitura, come noto, sancisce che il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo (art. 9, comma 3) (23), sebbene parte della giurisprudenza di merito (24) ha in certi casi distinto tra esercizio illegittimo del diritto di recesso previsto contrattualmente e interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, laddove nel primo caso si applicherebbero i rimedi ordinari in tema di inadempimento contrattuale (per violazione della buona fede *in executivis*) e risarcimento del danno mentre nel secondo caso sarebbe invocabile l'art. 9 (25); di conseguenza ha emesso (26), in certe ipotesi di interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, provvedimento giudiziale di condanna ex 700 c.p.c. al ripristino dell'entità delle commesse richieste al subfornitore e al mantenimento alle stesse condizioni del rapporto commerciale per alcuni anni (27). La Cassazione nella sentenza in commento, invece, ricollegandosi anche alla sua recente orientamento sulle regole di condotta (28), conclude per il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ma prospetta anche la possibilità di un intervento "integrativo e modificativo" del contenuto della clausola da parte del giudice.

Tre profili sembrano dunque sovrapporsi: il primo riguardante la validità di una clausola "sbilanciata", quale quella che preveda il recesso *ad nutum*, contenuta in contratti cd. asimmetrici e che porta alla dichiarazione di nullità della clausola stessa e dunque, di fatto, alla sua cancellazione anche per il futuro dal contratto; il secondo concernente il perpetrare un comportamento abusivo quale può essere l'interruzione o la drastica riduzione delle relazioni commerciali da parte del committente e che può portare, in sede cautelare, all'inibitoria di tale comportamento; il terzo inerente invece l'esercizio concreto di un diritto, quale quello di recesso, previsto contrattualmente e comportante un ipotetico giudizio di abusività delle modalità di esercizio di tale diritto, giudizio fondato su un generale dovere di comportarsi secondo buona fede nell'interpretazione e esecuzione del contratto e che porta, nel caso di riconoscimento di abusività/contrarietà a buona fede della condotta o ad un risarcimento del danno oppure, secondo quanto ora stabilito dalla Cassazione, ad una modifica della clausola stessa.

Si sottolinea che, come già è stato detto (29), la assistenza portata all'attenzione dei Tribunali riguarda per lo più ipotesi in cui i rapporti tra le due parti contraenti sono già conclusi, con la conseguenza che di fatto non si pone il reale problema di una continuazione del contratto, in cui alternativamen-

te, secondo le due impostazioni, la clausola di recesso dovrebbe essere espunta perché nulla oppure "corretta" e modificata in modo tale che le modalità di esercizio del diritto in essa previsto siano rese conformi a buona fede. Se prescindiamo dalla "pericolosità" insita nella circolazione delle massime della Cassazione (ed in particolare in questo caso dell'inciso che stabilisce che in caso di violazione del canone di buona fede oggettiva il giudice può "intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto qualora ciò sia necessario per garantire l'equo temperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto") (30), può dirsi che il riconoscimento di un risarcimento del danno verso l'esercizio contrario a buona fede e abusivo di un diritto, pur contrattualmente previsto, possa apparire una soluzione non poi così eversiva.

Permane però il problema di individuare criteri atti a discernere ciò che è abusivo da ciò che non lo è. Si è già osservato come la Cassazione si tenga distante dalla vecchia nozione di abuso del diritto di proprietà, che era tipicamente la valutazione di una condotta unilaterale del proprietario ed affidi la rinascita della nozione di abuso a principi che concernono le relazioni contrattuali, primo fra tutto il dovere di buona fede. Tuttavia sarebbe esagerato dire

### Note:

(23) Prevedono soluzioni simili l'istituto codificato nei principi Unidroit della *gross disparity* e l'istituto della *unconscionability* presente nello UCC americano.

(24) Si veda in particolare Trib. Bari, 22 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 1604 ss. che espressamente si riferisce a Cass. 16 ottobre 2003, n. 15482, *cit.*

Conclude invece per la nullità della clausola che riconosce al *franchisor* la facoltà di recedere dal contratto senza addurre alcuna motivazione in quanto ingiustificatamente gravosa e, perciò, abusiva dell'altrui dipendenza economica, Trib. Taranto, 17 settembre 2003, in *Foro it.*, I, 2003, 3440.

(25) Critico nei riguardi di questo *discrimen*, G. Colangelo, nota a Trib. Bari, *cit.*

(26) Trib. Catania, 9 luglio 2009, in *Foro it.*, I, 2009, 2814.

(27) Cfr. anche quanto anche recentemente stabilito nella connessa fattispecie dell'*exceptio doli* da Cass. 7 marzo 2007, n. 5273, in *Contratti*, *cit.*

(28) Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26724.

(29) G. Villa, *Contratti asimmetrici tra imprese: profili generali di disciplina*, *cit.*, 19, a cui si rimanda anche per una puntuale disamina dei rapporti tra potere giudiziale di rideterminazione delle pattuizioni negoziali alla luce del dettato dell'art. 7 del decreto relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d.lgs. 231/02); sanzione di nullità, eventualmente parziale; risarcimento del danno e ripetizione dell'indebito; integrazione del contratto ex art. 1374 c.c.

(30) Si veda, in proposito, come la sentenza in commento è stata massimata da *Red. Giust. civ. Mass.* 2009, 9.

che l'estensore della sentenza abbia avuto chiara consapevolezza del fatto che nel valutare lo svolgimento di una relazione contrattuale le condotte da valutare sono sempre due e mai una sola. Isolare la condotta di una parte da quella della controparte contrattuale è solo il segno di un pregiudizio del giudice che ne squalifica l'opera.

Nel caso di specie l'esercizio del diritto di recesso è intervenuto al termine di un tentativo, non andato a buon fine, di rinegoziare i termini di un accordo di collaborazione commerciale. Può darsi che il concedente abbia approfittato della situazione di squilibrio economico in cui si trovavano i concessionari che non avevano ancora ammortizzato gli investimenti fatti per imporre modifiche iugulatorie e che a fronte del rifiuto di costoro di accettarle abbia esercitato il proprio recesso; ma può anche prospettarsi l'ipotesi che costoro abbiano testardamente rifiutato qualsiasi modifica venendo quindi meno al dovere di rinegoziare in buona fede i termini del contratto in corso a fronte di una alterazione significativa dell'assetto complessivo del mercato di settore.

Il dare una risposta a questi interrogativi rimane compito del giudice di merito, ma, certo quest'ultimo è più opportunamente sollecitato a compiere la necessaria indagine se si rimane nell'ambito della nozione di buona fede contrattuale, piuttosto che se gli si propone di procedere sulla base della unilaterale nozione di abuso del diritto.

### Abuso del diritto nell'ottica del *social cost*

Rimane una ultima possibilità di salvare il concetto di abusività in un contesto ontologicamente relazionale come è quello dei rapporti contrattuali.

Dal punto di vista economico, si tratterebbe di guardare il problema in un'ottica di *social* e non di *private cost* e dunque di fatto di aggregare i costi e benefici delle due parti e capire se il beneficio che la parte che esercita il suo diritto ottiene sia superiore al costo sopportato dalla controparte.

Applicato al caso di specie, riflettendo sul dato che nei contratti di distribuzione la posizione di una delle due parti è caratterizzata dalla circostanza che avendo impiegato dei capitali e operato degli investimenti altamente specifici, si trova nell'impossibilità di fatto di rivolgersi al mercato per trovare un altro partner contrattuale, si tratterebbe il più delle volte di capire se il recesso sia intervenuto in un momento temporale tale per cui la parte ha avuto modo di recuperare completamente o in gran parte i suoi investimenti. In altre parole, dovrebbero essere valutati gli investimenti fatti in affidamento sulla

durata del contratto e la perdita derivante dall'interruzione imprevista del rapporto commerciale confrontandoli con il vantaggio ottenuto dall'altra parte con lo sciogliersi dal vincolo.

Un passaggio della sentenza aprirebbe uno spiraglio per una lettura di questo tipo.

Si menziona tra gli elementi costitutivi dell'abuso anche la circostanza che a causa delle modalità di esercizio del diritto si verifichi «una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte». Mentre dunque in tema di atti emulativi la giurisprudenza riconosce da sempre che anche la minima utilità del proprietario è sufficiente a negare il carattere emulativo dell'atto (31), qui si richiede un bilanciamento tra costi e benefici delle due parti, il che altro non è se non adottare un'ottica di *social cost* e non di *private cost*.

L'esperienza maturata in tema di *exceptio doli* nell'ambito delle garanzie a prima richiesta, potrebbe portare anche a richiedere che la "sproporzione ingiustificata" debba essere riscontrabile *prima facie* e sulla base delle cd. prove liquide.

Tuttavia, come è stato rilevato (32), dal punto di vista economico il confronto tra le utilità personali è impraticabile e appare difficile stabilire esattamente quali dovrebbero essere le utilità da valutare: casi discussi dalla giurisprudenza americana (33) hanno dimostrato come anche in tema di contratti di distribuzione la cernita delle utilità da tenere in considerazione può creare non pochi problemi.

Ma vi è anche un altro aspetto problematico al cui riguardo il caso di specie può essere emblematico. Si supponga che la casa automobilistica concedente abbia calcolato che mantenere la rete di vendita così come essa è produca, dato il mutato assetto di mercato, una perdita pari ad X per y anni. Poniamo ancora che i concessionari abbiano calcolato che il recesso del concedente provochi ad essi una perdita economica pari a Z. Poniamo infine che Z sia maggiore di X moltiplicato y, perché in caso contrario è evidente che parlare di abuso sarebbe fuori luogo. Ma anche nel caso ipotizzato rimane che quella che in forma

#### Note:

(31) Cfr. da ultimo Cass. 27 giugno 2005 n. 13732, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 6 «per configurarsi l'atto emulativo previsto dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie ed abbia lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri».

(32) A. Palmieri - R. Pardolesi, *Della serie "a volte ritornano": l'abuso del diritto alla riscossa*, cit., 98.

(33) Si veda il caso della General Motors's Oldsmobile citato in A. Palmieri - R. Pardolesi.

abbreviata si denomina perdita economica è speculativa e alla attesa di un profitto. Ove il diritto di recesso sia stato inserito nel contratto originario ciò implica che il rischio connesso ad alterazioni di mercato è stato distribuito in un certo modo e che tale modalità di distribuzione dei rischi ha ovviamente riflessi sui profitti attesi. In termini più diretti: se in fase di negoziazione del contratto originario il concessionario ottiene un contratto a termine lungo senza diritto di recesso, otterrà anche margini di profitto atteso modesti perché il rischio di alterazioni di mercato è sopportato dal concedente; se accetta il rischio connesso alla clausola di recesso *ad nutum*, otterrà margini di profitto atteso più elevati. Alterare *ex post* la distribuzione dei rischi lasciando inalterati i margini di profitto attesi, non è equo, è iniquo.

Più che altro il mero criterio del *social cost* se non incorpora la distribuzione dei rischi *ex ante* è evidentemente fuorviante. Il tema quindi sfocia nella problematica relativa alla gestione del rapporto di durata, agli eventuali obblighi di rinegoziare in buona fede le pattuizioni a suo tempo convenute a fronte di significative sopravvenienze (34). Tuttavia è chiaro che tale tematica comporta obblighi reciproci la variazione di condotte bilaterali. Non è chiaro quale rapporto possa dare in materia la nozione di abuso; mentre è evidente il rischio di valutazioni che muo-  
vono da meri pregiudizi.

### Abuso del diritto nell'ottica del danno a affidamento e rinegoziazione

Appare dunque necessario ripensare alla fattispecie in un'ottica ancora diversa.

Si è partiti col dire che la soluzione del problema va inquadrata nell'ambito dei contratti di impresa che hanno anche contratti di durata, i quali appaiono ricondurre a logiche diverse rispetto ai contratti ad esecuzione immediata. Infatti, nell'ambito dei primi le parti al momento della stipula del contratto fanno affidamento sul fatto che i loro rapporti contrattuali svolgeranno nel tempo ed infatti per far fronte all'adempimento l'impresa impiega risorse e capitali e effettua investimenti specifici i cui benefici si otterranno dopo un determinato numero di anni. Questo significa che è implicito all'atto di instaurazione del rapporto contrattuale che il contratto avrà una certa durata: non a caso, recenti disposizioni normative quali per esempio la legge sull'affiliazione commerciale (35) impongono che il contratto abbia una durata "sufficiente" a garantire l'ammortamento degli investimenti.

Questo comporta che se la parte debitrice della prestazione recede dal contratto prima della scadenza

"naturale" del rapporto, su cui la parte creditrice aveva fatto affidamento, compie un comportamento contrario a buona fede in quanto non tenente in debito conto gli interessi della controparte e il suo legittimo affidamento.

In altre parole, appare che la Cassazione, con la sentenza in commento, abbia implicitamente sancito che in tema di rapporti tra imprese (e la disciplina sulla subfornitura rappresenta il punto di emersione più alto di questa prospettiva) l'impresa dipendente ha una legittima aspettativa tutelabile al pieno recupero di quanto investito nella relazione commerciale con il committente se non addirittura (ricollegandosi al tema dell'inadempimento contrattuale e dunque al risarcimento dell'interesse positivo) all'ottenimento degli utili attesi. Secondo questa impostazione, al fine di stabilire se l'esercizio del recesso potrà considerarsi abusivo e contrario a buona fede si dovrà valutare se l'affidamento della parte creditrice sulla durata del contratto è da considerarsi o meno fondato: se il comportamento di una delle parti aveva ingenerato nell'altra la legittima aspettativa che il rapporto avrebbe avuto una certa durata, l'esercizio di un diritto pur contrattualmente previsto appare contrario a buona fede oggettiva e dunque illecito, abusivo, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato nei limiti dell'interesse positivo.

Tuttavia, si osserva (36) che l'interesse giuridica-

#### Note:

(34) Il tema è noto alla dottrina cfr. in sintesi le monografie di: M. Ambrosoli, *La sopravvenienza contrattuale*, Milano, 2002; P. Gallo, *Soppravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano, 1992; F. Macario, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli 1996; V. M. Cesaro, *Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale*, Napoli, 2000; G. Marasco, *La rinegoziazione del contratto: strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio contrattuale*, Padova, 2006; F.P. Traisci, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e common law*, Napoli, 2006; tra i saggi in tema cfr. P. Trimarchi, *Commercial Impracticability in Contract Law: An Economic Analysis*, in *Int. Rev. L. & Econ.*, 11, 1991, 63 ss.; Id., *Transfers, uncertainty and the cost of disruption*, 23 *International Review of Law and Economics*, 2003, 49 ss.; F. Macario, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 65 ss.; R. Pardolesi, *Indicizzazione contrattuale e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta*, nota a Cass. 29 giugno 1981, n. 4249, in *Foro it.*, 1981, I, 137; M. Barcellona, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Europa e diritto privato*, 2003; U. Morello, *L'efficacia della lex mercatoria nel sistema italiano: tendenze e prospettive*, in *Riv. sociologia del diritto*, n. 2/3, 2005, 284.

(35) L. 129/2004, art. 3, comma 3.

(36) Cfr. A. Zoppini, *Analisi del recesso nel contratto tra imprese*, in G. Gitti - G. Villa (curr.), *Il terzo contratto - L'abuso di potere contrattuale nei rapporti tra imprese*, Bologna, 2008, 223 ss. e in part. 246. Si veda, inoltre, G. Villa, *Contratti asimmetrici tra imprese: profili generali di disciplina*, cit., 6 il quale sottolinea come  
(segue)

mente tutelato dalle normative sui contratti di impresa non debba essere quello della tutela del singolo concorrente ma quello del dinamismo concorrenziale e dunque del mercato. Questo porta a ritenere che l'ammontare del danno risarcibile debba escludere gli utili sperati e limitarsi agli investimenti specifici non ancora recuperati e non altrimenti recuperabili, ovvero sia al cd. danno da affidamento.

Si è dimostrato (37) che laddove il risarcimento sia limitato al solo *reliance interest* il sistema degli incentivi contrattuali appare alterato per entrambe le parti, sia la parte creditrice che la parte debitrice, e dunque è inefficiente dal punto di vista sociale. Questo perché al contrario dell'ipotesi in cui la parte inadempiente sia tenuta a risarcire l'intero danno positivo, il debitore non internalizza il mancato guadagno del creditore venuto meno a seguito dell'inadempimento (38). In quest'ottica, assume dunque un rilievo particolare il provvedimento di condanna all'adempimento della prestazione e al ripristino dell'entità delle commesse richieste al subfornitore e al mantenimento alle stesse condizioni del rapporto commerciale per alcuni anni emesso dal Tribunale di Catania (39) a seguito dell'abusiva interruzione delle relazioni commerciali da parte del committente. In questo modo, infatti, potranno essere preservati i *surplus* derivanti dal contratto per entrambe le parti, in questo modo allineando gli incentivi all'ottimo sociale.

Tuttavia questa conclusione non vale nel caso di significative variazioni esogene dell'assetto di mercato e delle conseguenti necessità di rinegoziare i rap-

porti in corso, ma solo in riferimento a rapporti inalterabili.

Nei casi in cui si tratti di allocare una perdita economica inevitabile, l'intervento giudiziale che alteri la distribuzione dei rischi programmata *ex ante*, in nome del giusto equilibrio o del giusto prezzo, rischia solo di scaricare la perdita su altri soggetti rimasti estranei al procedimento la cui voce quindi non ha potuto essere udita, ad esempio: sui lavoratori della casa automobilistica, su altri collaboratori della stessa, isolando dalla perdita solo chi si è presentato avanti ad un giudice munito della necessaria *hubris*. Sotto tutti i profili considerati è ben dubbio che la sostituzione della nozione di abuso a quella di buona fede comporti un qualche guadagno e non conduca piuttosto ad un groviglio di problemi superflui.

#### Note:

(segue nota 36)

la modifica dell'art. 9 intervenuta nel 2001 con la legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha attribuito all'autorità garante la competenza ad intervenire sugli abusi quando essi riguardino parti rilevanti del mercato; mostri l'indiscutibile attrazione del tema a quello della concorrenza.

(37) F. Parisi - M. Cenini, *Interesse positivo, interesse negativo e incentivi nella responsabilità contrattuale: un'analisi economica e comparata*, in *Riv. dir. civ.*, Suppl. 2008, 219 ss.

(38) Questo non toglie tuttavia che per una corretta quantificazione del danno risarcibile, anche ove si prende in considerazione il cd. interesse positivo, anche il livello di affidamento del creditore dovrà essere ragionevole e ottimale dal punto di vista sociale affinché il creditore possa internalizzare il rischio di *overreliance*. Per la dimostrazione di questo assunto, si rimanda a F. Parisi - M. Cenini, *cit.*, in part. 234 ss.

(39) Trib. Catania, 9 luglio 2009, *cit.*, 2814.

## LIBRI



COLLANA: **Codici Minor Ipsoa**

## Codice della strada

Curatore: **Francesco Molfese**

L'Opera propone il testo del nuovo **Codice della strada**, la **Tabella aggiornata del punteggi** previsti all'articolo 126-bis del Codice (**Patente a punti**); il **Regolamento di esecuzione e di attuazione** del Codice; la nuova legge di riforma del Codice della strada (**L. 29 luglio 2010, n. 120**) e le prime **Circolari applicative** della riforma, emanate dal Ministero dell'Interno il 30 luglio e il 12 agosto 2010.

– Il volume è aggiornato, da ultimo, dalla **Legge 29 luglio 2010, n. 120** "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"; dal **Decreto legislativo 15 marzo**

**2010, n. 66** "Codice dell'ordinamento militare" e dal **Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35** "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose".

III edizione

Ipsoa 2010, euro 18,00

#### Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- <http://shop.wkl.it/ipsoa>